



Ministero dell'Università e della Ricerca

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.M. 14 gennaio 2014, n. 19^a *Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università*

La Commissione per la contabilità economico-patrimoniale, istituita ai sensi dell' art. 9 del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, ha tra i propri compiti quello, specificato al comma 2, di proporre al Mur la revisione e l'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio. Dopo l'elaborazione del Manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali, di cui all'art. 8 del D.I. 19/14 e lo sviluppo dell'analisi del contenuto dei bilanci degli Atenei in riferimento al monitoraggio realizzato sui dati degli esercizi fino al 2018, la Commissione ha ravvisato l'esigenza di intervenire sotto vari profili al fine di:

- operare un intervento di razionalizzazione della normativa attuativa di riferimento per la gestione della contabilità delle università, sia nella fase preventiva, che nella fase di rendicontazione riconducendo ad unità l'impianto normativo del D.I. n. 19 del 2014 e del D.I. n. 925 del 10.12.2015 relativo allo schema di budget economico dal momento che, dopo le modifiche al D.I. n. 19 del 2014 operate dal D.I. n. 394 del 2017, doveva essere sottoposto ad un intervento di modifica al fine del recepimento e coordinamento delle novità introdotte con l'esigenza di omogeneità dell'impianto anche in riferimento agli schemi di conto economico e di budget economico, al fine di garantire la confrontabilità dei dati ivi contenuti. L'intervento di modifica pertanto, riporta all'interno di un unico decreto interministeriale attuativo le regole per il bilancio unico di esercizio e per il bilancio preventivo unico, costituito dal budget economico e degli investimenti, operando una importante semplificazione normativa nel quadro dell'omogeneità, ma in assoluta continuità con le fonti originarie. L'unificazione comporta l'inserimento di ^aTitoli^o per la suddivisione delle varie parti, in particolare ^aTITOLO I - Disposizioni generali^o, ^aTITOLO II - Bilancio unico di ateneo di esercizio^o, ^aTITOLO III - Bilancio preventivo unico di ateneo^o, ^aTITOLO IV - Disposizioni in materia di consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici^o, ^aTITOLO V - Disposizioni finali^o, con aggiunta dell' ^a Allegato 1-bis \pm Schema di budget economico^o e dell' ^o Allegato 1-ter \pm Schema di budget degli investimenti^o;

- procedere all'adeguamento del testo tenuto conto che la fase di impianto delle scritture di contabilità generale e delle nuove regole di reportistica sono state ormai recepite dagli Atenei e occorre fare riferimento ad un'azione di consolidamento dei riferimenti normativi che possa garantire la standardizzazione e l'omogeneità dei comportamenti e dei modelli di riferimento, nonché le fonti a valle del Decreto interministeriale, garantendo tuttavia l'allineamento con il progressivo sviluppo dei principi e sistemi contabili derivanti dall'evoluzione ^aaccrual^o della contabilità economico \pm patrimoniale delle pubbliche amministrazioni;



- fornire un testo normativo per migliorare la comprensione e l'applicazione di taluni concetti per la valutazione di significative poste di bilancio e lo snellimento del contenuto di alcuni principi, al fine di contribuire a rendere omogenea e univoca l'applicazione dei criteri stessi da parte degli atenei e, quindi, conformi e comparabili i relativi bilanci;

- eliminare i riferimenti presenti nel testo che avevano caratterizzato l'esigenza di fornire indicazioni specifiche nella fase del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale non più pertinenti nel quadro operativo attuale.

Nel testo, ove ricorre, in vari articoli, viene proposto l'adeguamento del riferimento alla denominazione del ministero vigilante da ^aMinistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca^o a ^aMinistero dell'università e della ricerca^o (quindi MUR invece di MIUR).

Fermo quanto precede, si riportano di seguito gli specifici interventi correttivi proposti nei singoli articoli con la specifica delle motivazioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1, comma 3, modifica l'articolo 1 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo una più idonea formulazione del rinvio all'applicazione dei principi contabili OIC in via residuale fermo restando la compatibilità con le regole fissate dal Decreto interministeriale.

L'articolo 2, comma 1, modifica l'articolo 2 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo alcune correzioni lessicali ai principi della ^aNeutralità^o ed ^aAttendibilità^o ed una precisazione al testo del postulato della ^aPubblicità^o al fine di renderlo coerente alle disposizioni in materia di università statali e operare una disciplina idonea al loro ordinamento per le università non statali; viene proposta la modifica anche del postulato della ^aCostanza e Comparabilità^o al fine di disciplinare in modo maggiormente idoneo i casi in cui sussiste l'esigenza di comparazione a livello di sistema universitario o in riferimento a differenti periodi amministrativi; vengono inoltre introdotte modifiche di carattere meramente formale.

L'articolo 2-bis, ^aPrincipi e schemi del bilancio unico di esercizio^o modifica il decreto interministeriale 19/2014, introducendo il TITOLO II ^aBilancio unico di ateneo di esercizio^o precisando che nella redazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio, le università si devono attenere ai principi contabili, ai criteri di valutazione e agli schemi di bilancio stabiliti nel decreto interministeriale. Ciò è derivato oltre che da esigenze di coordinamento normativo nella parte preventiva con la parte della rendicontazione, per affermare il riferimento della fonte, nonché risolvere e definire i corretti comportamenti in relazione ad alcune casistiche emerse nelle analisi di bilancio poste in essere dalla Commissione ed emergenti in alcuni casi di risposte formulate agli Atenei.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo l'eliminazione dei riferimenti relativi ai ^aConti d'Ordine^o in calce allo stato patrimoniale, al fine di un progressivo adeguamento delle regole per il sistema contabile delle università all'impostazione del Codice

Civile e dei principi contabili OIC valevoli dall'anno 2016; viene altresì eliminato il richiamo all'emanando decreto sugli schemi di budget economico e degli investimenti in quanto il decreto previsto da emanare nel testo previgente è stato successivamente oggetto di emanazione e nella modifica attuale proposta del decreto interministeriale viene portato in unifico contesto; sempre al fine di garantire l'efficacia dell'omogeneità delle regole per il sistema universitario nelle attività di rendicontazione, viene espressamente previsto a livello normativo la necessità di fare riferimento allo schema ed ai contenuti minimi della Nota integrativa al bilancio unico di esercizio oggetto di indicazione e trattazione nel Manuale tecnico operativo, di cui all'art. 7 del decreto interministeriale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo un primo intervento nella rubrica dell'articolo che assume la più idonea denominazione di "Criteri di valutazione", invece di "Criteri Principi di valutazione delle poste".

L'articolo 4, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo l'inserimento di modifiche terminologiche allo scopo di rendere maggiormente puntuali le indicazioni relative alle valutazioni sulle poste tipiche del sistema universitario (ad esempio, in riferimento alle immobilizzazioni materiali per il caso delle biblioteche, in riferimento alle immobilizzazioni finanziarie per il caso delle partecipazioni in società ed altri soggetti) che si pongono in parziale deroga ai criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del codice civile.

L'articolo 4, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo che le informazioni precedentemente stabilite all'interno dei conti d'ordine, i quali sono oggetto di eliminazione dagli schemi di bilancio unico di esercizio, devono essere esposte in nota integrativa.

L'articolo 4, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita alle immobilizzazioni materiali b), che nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, di beni mobili, in mancanza del valore nell'atto di donazione, la valutazione ai fini dell'iscrizione in bilancio e nell'inventario possa essere effettuata sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore, qualora interno senza oneri a carico dell'ateneo, privilegiando così l'economicità dell'intervento.

Per esigenze di consolidamento e monitoraggio dei conti delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 196/2009, viene previsto che le operazioni di leasing finanziario siano rilevate secondo il cd. metodo finanziario al fine di evidenziare negli schemi contabili che l'ateneo si sta indebitando per acquisire un bene, con particolare riferimento all'acquisto di immobili e/o di incremento di immobili esistenti, con i

correlativi effetti dal punto di vista economico nella formazione dei risultati degli esercizi interessati dal periodo di vigenza del contratto di leasing finanziario. L'utilizzo di tale metodo rimane facoltativo per gli atenei non statali.

L'articolo 4, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita alle immobilizzazioni finanziarie c), dei crediti e) e dei debiti, nuova lettera l), la deroga sistematica di applicazione del criterio del costo ammortizzato di cui ai punti 1) e 8) dell'art. 2426 del Codice Civile, rispettivamente, alle immobilizzazioni rappresentate da titoli, ai crediti e ai debiti, per ragioni di omogeneità di valutazione di sistema, anche in considerazione della limitata rilevanza del fenomeno che tende a rendere poco significativo l'utilizzo del suddetto criterio nell'ambito degli Atenei.

L'articolo 4, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita alle rimanenze d), un più puntuale riferimento alla necessità di procedere alla rilevazione delle rimanenze finali nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, eliminando l'esemplificazione precedentemente riportata e rimandando al principio di rilevanza, ma anche alla presenza del presupposto di obbligatorietà, collegato a specifiche disposizioni di legge (ad esempio, quelle di carattere fiscale).

L'articolo 4, comma 1, lettera e) modifica l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita ai crediti e) che per ciascun credito debba essere identificata l'origine, la natura del debitore, la data di presumibile realizzo con l'opportuna separata indicazione dei crediti vantati verso i soggetti identificati nelle relative voci dell'attivo dello schema di Stato Patrimoniale in modo da favorire la chiarezza e leggibilità del bilancio; inoltre, viene inserita una modifica alle regole di iscrizione dei crediti in bilancio per cui il relativo valore nominale deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite presunte per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio, in modo che il suddetto fondo risulti sufficiente a coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle temute o latenti in ragione di eventi intervenuti e/o di andamento statistico della voce; l'intervento contribuisce a garantire l'adeguatezza dei criteri e modalità di iscrizione delle poste rettificative dei crediti dello stato patrimoniale in linea con i principi contabili civilistici.

L'articolo 4, comma 1, lettera g) modifica l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita ai ratei e risconti g), l'eliminazione dell'esemplificazione riportata al fine di alleggerire e semplificare il testo normativo, riconducendo così, in modo più appropriato, l'esame delle fattispecie all'ambito di operatività dei principi OIC, all'illustrazione del manuale tecnico operativo e riportando alcuni passaggi eliminati in nuove parti specifiche dell'articolo (quella dei proventi derivanti e relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche

finanziate o cofinanziate da soggetti terzi, inserite nella lettera d), comma 2 del medesimo articolo 4).

L'articolo 4, comma 1, lettera h) modifica l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita al patrimonio netto h), una riformulazione della descrizione delle parti ideali del patrimonio netto senza tuttavia alcuna alterazione di principio, ma al fine di favorire una più lineare e puntuale esposizione della fattispecie.

L'articolo 4, comma 1, lettera i) modifica l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita ai fondi per rischi ed oneri i), una riformulazione della descrizione della fattispecie maggiormente lineare rispetto ai dettami dei principi contabili OIC ed al fine di garantire e ispirare un utilizzo più appropriato di tali poste di accantonamento.

L'articolo 4, comma 1, lettera l) modifica l'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19/2014, introducendo la parte riferita ai debiti l).

L'articolo 4, comma 2, lettera a) modifica l'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita ai proventi per la didattica a), una formulazione che tenda a rafforzare la necessità di porre in essere l'iscrizione dei proventi derivanti dalle tasse e contributi degli studenti, ed in generale dalle prestazioni e servizi delle attività, in base al principio di competenza economica, riscontando la quota non di competenza (ove anticipati) o inserendo il rateo attivo (ove posticipati); in questo modo si tende a superare modalità di rilevazione di tali proventi che utilizzino criteri diversi da quello della competenza economica.

L'articolo 4, comma 2, lettera b) modifica l'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita ai contributi b), una modifica all'indicazione dei criteri di iscrizione dei contributi in conto esercizio e dei contributi in conto impianti, in modo da garantire e ispirare maggiormente la rappresentazione in bilancio secondo il principio della competenza economica con l'utilizzo sistematico del metodo dei risconti passivi per la sterilizzazione dei contributi in conto impianti mediante il rilascio progressivo del ricavo in funzione del periodo di ammortamento e nel rispetto del principio di correlazione.

L'articolo 4, comma 2, lettera c) modifica l'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita alle operazioni e partite in moneta estera c), una modifica alla determinazione dei relativi costi e oneri i quali sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è avvenuta, corrispondente alla fruizione del servizio / consegna del bene, in totale adesione al principio della competenza economica.

L'articolo 4, comma 2, lettera d) modifica l'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nella parte riferita ai proventi derivanti e relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi d), l'inserimento dell'illustrazione del criterio di iscrizione e contabilizzazione precedentemente inserita nell'articolo 4, comma 1, lettera g) voce ratei e risconti, al fine di semplificare il testo normativo, riconducendo così, in modo più appropriato, l'esame della fattispecie ad una propria parte specifica ed omogenea senza tuttavia alterare il criterio già vigente.

L'articolo 5, comma 3, modifica l'articolo 5 del decreto interministeriale 19/2014, introducendo il comma 3 dove viene previsto che in sede di predisposizione del primo bilancio unico d'ateneo di esercizio è richiesta la predisposizione di tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo principi contabili pregressi e i saldi di bilancio in applicazione dei nuovi principi contabili, che salvaguardino la possibilità di comparare i dati con quelli degli esercizi precedenti; a ciò si devono aggiungere appositi commenti ad integrazione nella Nota Integrativa illustrativi delle principali rettifiche apportate alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; questa previsione era contenuta nel comma 1 dell'articolo 9 relativo alle disposizioni finali e transitorie e, per ragioni di omogeneità, è stata spostata nell'articolo di riferimento specifico del primo stato patrimoniale derivante dall'introduzione della COEP.

L'articolo 5 bis ^a Schemi del bilancio preventivo unico di esercizio e triennale^o modifica il decreto interministeriale 19/2014, introducendo il TITOLO III ^a Bilancio preventivo unico di ateneo^o per recepire il contenuto integrale dell'articolo 1 del D.I. 925/2015.

L'articolo 5 bis ^a Schemi del bilancio preventivo unico di esercizio e triennale^o modifica il decreto interministeriale 19/2014, introducendo l'allegato 1-bis ^a Schema di budget economico^o, con alcune modifiche coerenti al conto economico del bilancio unico di esercizio in apposita forma che assicuri la conformità e la confrontabilità delle voci con il conto economico del bilancio unico di esercizio, nonché introducendo l'allegato 1-ter ^a Schema di budget degli investimenti^o, per recepire il contenuto integrale degli allegati previsti nel D.I. 925/2015.

L'articolo 7, comma 2, modifica l'articolo 8 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, in riferimento al manuale tecnico-operativo, modifiche al testo per eliminazione di previsioni non più attuali e specifiche in ordine alla funzione del manuale tecnico operativo; viene precisato che lo stesso ha la funzione e l'obiettivo di indicare prassi interpretative e applicative per la redazione del bilancio preventivo unico d'ateneo e del bilancio unico d'ateneo di esercizio da parte delle università, in conformità ai principi generali e ai criteri di valutazione fissati dal decreto ed in riferimento alle altre fonti normative che regolano la materia.

L'articolo 8 modifica l'articolo 9 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, in riferimento alle norme transitorie, la modifica della rubrica dell'articolo da ^aNorme transitorie e finali^o a ^aNorme transitorie di coordinamento e finali^o e l'eliminazione del comma 1 spostato nell'articolo 5 a costituire il nuovo comma 3 come indicato in precedenza. Inoltre, agli effetti di coordinare la previsione dell'eliminazione dallo schema di stato patrimoniale della voce dei conti d'ordine, viene stabilito che i valori attinenti a impegni, garanzie, beni di terzi o beni presso terzi trovano rappresentazione nella Nota Integrativa a partire dall'entrata in vigore del decreto interministeriale dopo le modifiche.

L'articolo 8 modifica il decreto interministeriale 19/2014, nel contenuto dell'allegato 1 ^aSchemi di bilancio contabilità economico-patrimoniale^o, eliminando il riferimento alle voci dei conti d'ordine dell'attivo e del passivo, in ragione delle altre modifiche sullo stesso tema al decreto interministeriale, eliminando la voce ^aIII. Proventi per attività assistenziale^o, in quanto non pertinenti rispetto al bilancio delle università, da cui deriva la rinumerazione dei numeri romani delle voci successive dello schema di conto economico.

RELAZIONE TECNICA

Le modifiche non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto finalizzate a disciplinare i principi contabili e gli schemi di bilancio per le Università.

TESTO A FRONTE

DM 14 GENNAIO 2014, n.19 con proposta modifiche

D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 e s.m.i vigente	D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 e s.m.i riformulazioni/nuovi inserimenti
<p>Art. 1. Ambito di applicazione</p> <p>1. Le università si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti nel presente decreto.</p> <p>2. I principi contabili e gli schemi di bilancio sono aggiornati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ed in coerenza con quanto previsto dal <i>decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91</i>. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 20 giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri.</p> <p>3. Nel presente decreto sono analizzate le poste di bilancio particolarmente significative per il settore universitario. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).</p>	<p>TITOLO I Disposizioni generali</p> <p>Art. 1 Ambito di applicazione</p> <p>1. nessuna variazione;</p> <p>2. soppresse le parole ^a dell'istruzione°;</p> <p>3. Nel presente decreto sono analizzate le poste di bilancio particolarmente significative per il settore universitario. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto.</p>
<p>Art. 2 Principi contabili e postulati di bilancio</p> <p>1. I principi contabili generali o postulati da rispettare nell'ambito del processo di formazione dei bilanci sono:</p> <p><i>Utilità del bilancio unico d@teneo di esercizio per</i></p>	<p>Art. 2 Principi contabili e postulati di bilancio</p> <p>1. nessuna variazione</p> <p><i>Utilità del bilancio unico d@teneo di esercizio per</i></p>



destinatari e completezza dell'informazione.

Il bilancio unico d@teneo di esercizio è predisposto in modo tale da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti trovano la base comune per la composizione

degli interessi contrapposti. Tra i principali soggetti che hanno interesse a conoscere in modo attendibile e completo la situazione economico-patrimoniale e finanziaria prospettica e consuntiva dell@teneo è possibile includere:

- gli studenti;
- la comunità scientifica;
- gli enti finanziatori (Ministero dell@struzione, dell@niversità e della ricerca, Unione Europea, soggetti pubblici e privati, ecc.), che hanno interesse affinché le risorse messe a disposizione siano utilizzate per i fini istituzionali dell@teneo o per le finalità specifiche da essi indicate;
- i creditori, che hanno necessità di valutare le prospettive di recupero del proprio credito;
- i dipendenti, che hanno l@nteresse di valutare la solidità dell@teneo e le prospettive di sviluppo futuro;
- la comunità locale, che ha interesse a valutare la capacità dell@teneo di erogare servizi di qualità e di contribuire allo sviluppo generale del territorio;
- **investitori**, istituzionali e non, che hanno interesse a costituire società con la partecipazione al capitale o alla gestione da parte dell@niversità.

Affinché le parti interessate possano utilizzare i dati del bilancio unico d@teneo di esercizio per effettuare previsioni sugli andamenti operativi futuri è necessario che i dati siano, oltre che attendibili, anche analitici e intellegibili. Il bilancio unico d@teneo di esercizio deve mettere in evidenza tutte le informazioni complementari necessarie per la comprensibilità e l@ttendibilità del bilancio medesimo. Tali

informazioni devono essere ricomprese nella nota integrativa al bilancio, che ha la funzione sia di rendere comprensibili i dati inseriti nei prospetti di bilancio, sia di fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.

Le informazioni devono essere complete e devono scaturire da un insieme organico e unitario di documenti.

Veridicità.

Il bilancio unico d@teneo di esercizio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

destinatari e completezza dell'informazione.

- sopresse le parole ^a dell'istruzione°;
- inserito l'articolo ^a *gli*° prima della parola investitori

Nessuna altra modifica.

Veridicità.



dell'esercizio. La veridicità comporta la corretta rilevazione di tutte le operazioni gestionali dell'esercizio, al fine di evitare loro omissioni o ridondanze. La nota integrativa contiene le necessarie informazioni complementari atte a suffragare la veridicità della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico di esercizio scaturenti dai documenti contabili.

Correttezza.

Nella predisposizione dei documenti contabili è necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme che sovrintendono alla redazione degli stessi. Poiché il procedimento di formazione del bilancio (unico d'ateneo di previsione annuale e unico d'ateneo di esercizio) implica stime e/o previsioni, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica e alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile ottenuto dall'applicazione oculata dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio.

Neutralità (Imparzialità).

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi sull'applicazione indipendente e imparziale dei principi contabili verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento di formazione del bilancio e soprattutto per quanto concerne i valori scaturenti da procedimenti di stima o di previsione. Il bilancio deve riportare correttamente le informazioni sulla gestione in modo tale da non influenzare il processo decisionale o il giudizio dei soggetti esterni in favore dell'una o dell'altra decisione.

La presenza di valori scaturenti da procedimenti di stima o di previsione dei documenti contabili non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e prudenza rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta dei principi contabili nel processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio. Il mantenimento di criteri di valutazione costanti nel tempo rappresenta uno dei requisiti di imparzialità.

nessuna variazione

Correttezza.

nessuna variazione

Neutralità (Imparzialità).

nuova formulazione del seguente periodo: ^aLa presenza di valori scaturenti da procedimenti di stima o di previsione di stima di congettura dei documenti contabili non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità.^o

Attendibilità.

Deve essere assicurata, tramite un adeguato sistema informativo di controlli interni e flussi autorizzativi, l'attendibilità e l'integrità dei dati a supporto del processo di formazione di bilancio. Il processo di formazione del bilancio unico d@teneo (preventivo e d@esercizio), il grado di soggettività delle valutazioni e i motivi dello scostamento dai criteri oggettivi devono essere verificabili. Il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni, e in generale tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Tale principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa. **L'oggettività degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti per legge, consente di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio.**

Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.

La nota integrativa al bilancio unico d@teneo di esercizio deve evidenziare le informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Le informazioni devono essere in grado di supportare le valutazioni economiche degli utilizzatori, aiutandoli ad analizzare gli eventi passati e presenti e le prospettive, oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente possibili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

Comprensibilità (Chiarezza).

Il principio della comprensibilità (o chiarezza) rafforza il contenuto del principio della veridicità, in quanto si presume che un documento contabile per poter essere chiaro debba innanzitutto essere veritiero. Il bilancio unico d@teneo di esercizio deve essere comprensibile e deve essere analitico, fornendo una semplice e chiara classificazione delle voci di bilancio. La nota integrativa deve facilitare la comprensione e l'intelligibilità dei dati di bilancio.

Pubblicità.

Il bilancio unico d@teneo di esercizio deve assolvere una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei

Attendibilità.

Nuova formulazione del seguente ultimo periodo:
^a **L'oggettività attendibilità della rilevazione** degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti per legge, consente di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio^o.

Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.

nessuna variazione

Comprensibilità (Chiarezza).

nessuna variazione

Pubblicità.



documenti contabili. Il bilancio unico d'ateneo di esercizio, perciò, deve essere reso pubblico, secondo la disciplina vigente.

Coerenza.

Ai fini della comparazione, tra tutti i documenti contabili, siano essi strettamente tecnico-finanziari ovvero descrittivi e di indirizzo politico, sia di breve termine che di medio-lungo termine, vi deve essere un nesso logico senza contraddizione alcuna.

La coerenza deve interessare sia i criteri di valutazione delle singole poste, sia le strutture dei conti previsionali e di rendicontazione che devono essere comparabili non solo da un punto di vista formale, ma anche omogenei negli oggetti di analisi e negli aspetti dei fenomeni esaminati.

Annualità del Bilancio.

I documenti contabili, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo amministrativo (o esercizio) che coincide con l'anno solare.

Continuità.

La valutazione delle voci deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'istituzione.

Prudenza.

Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo di valutazione dei documenti contabili e si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti di bilancio unico d'ateneo di esercizio.

Nel bilancio unico d'ateneo di previsione annuale devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nel bilancio unico d'ateneo di esercizio il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente

nuova formulazione del seguente periodo: ^aIl bilancio unico d'ateneo di esercizio deve assolvere una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. ~~Il bilancio unico d'ateneo di esercizio e,~~ perciò, deve essere reso pubblico secondo la disciplina vigente. **Per le sole università considerate amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il bilancio unico preventivo d'ateneo, in ragione delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, deve essere reso pubblico^o.**

Coerenza.

nessuna variazione

Annualità del Bilancio.

nessuna variazione

Continuità.

nessuna variazione

Prudenza.

nessuna variazione

nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio deve essere applicato garantendo una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

Integrità.

Gli elementi componenti le singole poste o voci degli schemi di bilancio vanno iscritti, evitando compensazioni di partite e raggruppamento di voci in tutti i documenti di bilancio.

Costanza e Comparabilità.

L'applicazione dei principi generali e dei criteri particolari di valutazione deve essere costante nel tempo. La costanza nell'applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione consente di **paragonare** il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e il bilancio unico d'ateneo di esercizio del medesimo anno, **nonché documenti contabili di differenti esercizi**. La deroga a questo principio contabile è da effettuarsi in casi eccezionali e motivati. L'effetto del cambiamento deve essere propriamente evidenziato in nota integrativa.

Universalità.

Nei documenti di bilancio, devono essere considerate tutte le grandezze finanziarie, patrimoniali ed economiche al fine di fornire un quadro fedele ed esauriente del complesso dell'attività amministrativa. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Unità.

Il singolo ateneo è un'entità unica e unitaria, pertanto deve essere unico il suo bilancio di previsione annuale e unico il suo bilancio d'esercizio. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare determinati ricavi alla copertura solo di determinati costi o determinate fonti alla copertura solo di determinati impieghi, salvo diverse disposizioni normative. È l'insieme dei proventi/fonti che finanzia l'ateneo e che sostiene la totalità dei costi/impieghi.

Flessibilità.

I documenti contabili di previsione possono essere aggiornati al fine di evitare la rigidità nella gestione e di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.

Integrità.

nessuna variazione.

Costanza e Comparabilità

nuova formulazione del seguente periodo: ^aLa costanza nell'applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione consente di **paragonare comparare, per lo stesso ateneo**, il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e il bilancio unico d'ateneo di esercizio del medesimo anno, **nonché i bilanci di esercizio attinenti a differenti periodi amministrativi e i bilanci predisposti da università diverse nello stesso periodo amministrativo nonché documenti contabili di differenti esercizi**. La **deroga non osservanza a** di questo principio contabile è **da effettuarsi va limitata in** a casi eccezionali e motivati.

Universalità.

nessuna variazione.

Unità.

nessuna variazione.

Flessibilità.

Nessuna variazione

Competenza Economica.

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio secondo cui sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che l'ateneo svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari.

Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione del risultato economico d'esercizio implica, quindi, un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio unico d'ateneo di esercizio si riferisce, mediante un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione dei costi ai proventi d'esercizio.

Prevalenza della sostanza sulla forma.

Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione è necessario che permetta di determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi, ovvero la loro natura, e non solo i loro aspetti formali. È appunto l'aspetto sostanziale, salvo specifiche disposizioni di legge, che deve essere oggetto di contabilizzazione. È essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per determinarne la sostanza economica. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si lega fortemente al

principio della veridicità e della significatività di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati.

Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio di un ateneo.

Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni delle poste di bilancio. Il costo va inteso come complesso degli oneri sostenuti per procurarsi un dato bene/servizio, compresi quelli di diretta imputazione e di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile.

Competenza Economica.

nessuna variazione.

Prevalenza della sostanza sulla forma.

nessuna variazione.

Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio.

nessuna variazione

<p><i>Equilibrio del bilancio.</i> Il bilancio preventivo unico d'ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio. Nel budget economico del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio si possono utilizzare riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio per assorbire eventuali disequilibri di competenza. La gestione dell'ateneo deve perseguire il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.</p>	<p><i>Equilibrio del bilancio.</i> nessuna variazione</p>
	<p>TITOLO II</p> <p>Bilancio unico di ateneo di esercizio</p> <p><i>Art. 2-bis. Principi e schemi del bilancio unico di esercizio</i></p> <p>1. Nella redazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio, le università si attengono ai principi contabili, ai criteri di valutazione e agli schemi di bilancio stabiliti nel presente decreto.</p>
<p>Art. 3 Schemi di bilancio 1. L'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, riporta gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario che compongono,</p>	<p>Art. 3. Schemi di bilancio 1. nessuna variazione.</p>

<p>insieme alla Nota Integrativa, il bilancio unico dell'ateneo dell'esercizio.</p> <p>2. Le voci obbligatorie possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificità del singolo ateneo.</p> <p>3. In calce allo Stato Patrimoniale devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i Conti d'Ordine.</p> <p>4. La Nota Integrativa contiene le informazioni di natura tecnico-contabile riguardanti l'andamento della gestione dell'ateneo in tutti i suoi settori, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni informazione (anche non contabile) e schema utile ad una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio; essa illustra i principi di valutazione, fornisce ogni dettaglio delle voci di bilancio e costituisce un elemento informativo fondamentale di supporto all'unitaria comprensione del bilancio dell'esercizio. Nella Nota Integrativa viene riportato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.</p> <p>5. Per le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la struttura obbligatoria per lo Stato Patrimoniale si limita alle voci precedute da lettere maiuscole e numeri romani, per il Conto Economico si limita alle voci precedute da lettere maiuscole e numeri romani.</p> <p>6. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).</p>	<p>2. nessuna variazione.</p> <p>3. soppresso</p> <p>4. nessuna variazione</p> <p>5. nessuna variazione</p> <p>6. soppresso</p>
--	---

	<p>Aggiunto il comma 7</p> <p>7. Lo schema e i contenuti minimi della Nota integrativa sono oggetto di specifica indicazione e trattazione nel Manuale tecnico operativo, di cui all'art. 7 del presente decreto.</p>
<p>Art. 4 <i>Principi di valutazione delle poste</i></p> <p>1. Le voci di Stato Patrimoniale ed i relativi principi di valutazione sono:</p> <p>a. Immobilizzazioni immateriali</p> <p>Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura immateriale e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi.</p> <p>Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. Nella Nota Integrativa sono esplicitate le percentuali di ammortamento adottate. L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, deve essere iscritta a tale minor valore e di ciò deve essere data adeguata motivazione in Nota Integrativa. Il minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Nel caso di diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno, in via prudenziale, i costi vanno iscritti a Conto Economico. Comunque, posta la titolarità del diritto di utilizzo da parte dell'ateneo, e valutata l'utilità futura di tali diritti, si</p>	<p>Art. 4. <i>Criteri di valutazione</i></p> <p>Il comma 1 viene così riformulato:</p> <p>1. Le voci di Stato Patrimoniale ed i relativi principi di valutazione sono: Per quanto riguarda alcune poste di bilancio proprie delle università relative allo Stato Patrimoniale, rispetto alle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile, si applicano le seguenti previsioni:</p> <p>a. Immobilizzazioni immateriali</p> <p>Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura immateriale e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici e l'utilità economica lungo un arco temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi.</p> <p>Nessuna altra modifica.</p>

può procedere alla loro capitalizzazione, fornendo adeguate indicazioni nella Nota Integrativa.

I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione dell'enteo (affitto, leasing, uso, godimento, diritti di superficie, ecc.) sono capitalizzabili ed iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità). Diversamente, essi sono iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza.

b. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell'enteo, destinati ad essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività. Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne. I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle Amministrazioni locali in uso perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati **nei Conti d'Ordine**. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo della produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. **I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, all'esercizio in cui sono sostenuti.**

I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui è connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o del prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati. Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. Nella Nota Integrativa sono esplicitate le percentuali di ammortamento adottate. L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i precedenti criteri, deve essere iscritta a tale minor valore e di ciò deve essere data adeguata motivazione nella Nota Integrativa. Questo non può essere mantenuto nei

b. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell'enteo, destinati ad essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività. Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne. I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle Amministrazioni locali in uso perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati ~~nei Conti d'ordine~~ **in Nota integrativa**. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo della produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, **nel Conto Economico all'esercizio in cui sono sostenuti secondo il principio della competenza economica.**

Nessuna variazione.

successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per la valutazione del patrimonio librario bisogna distinguere tra:

- le collezioni o comunque i libri che non perdono valore nel corso del tempo: sono iscritti tra le immobilizzazioni di Stato Patrimoniale e non vengono ammortizzate; nel caso di libri che perdono valore nel corso del tempo, gli atenei, tenendo conto del valore intrinseco degli stessi, possono considerare **alternativamente tre metodi**:

«patrimonializzazione» degli acquisti. In questo caso, il costo di acquisto dei libri deve essere iscritto tra le immobilizzazioni. Ogni informazione riguardante l'ammortamento annuale dei volumi e la loro gestione come cespiti, la registrazione delle perdite di valore subite dai volumi o il loro deterioramento, la valutazione del valore iniziale dei volumi costituenti la dotazione della biblioteca, **tenuto conto del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale**, deve essere riportata in Nota integrativa.

iscrizione nell'attivo patrimoniale ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;

iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi. Adottando questo approccio, **ovviamente**, viene meno qualunque rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, **ma** vengono **superati tutti i problemi** legati a tale processo di «patrimonializzazione»: valutazione della consistenza iniziale, **registrazione** di eventuali perdite di valore, ammortamento annuale.

In ogni caso, l'adozione di un approccio in luogo dell'altro deve essere debitamente evidenziato e giustificato nella Nota Integrativa.

Le immobilizzazioni materiali qualificate come ^abeni di valore culturale, storico, artistico, museale^o non vengono assoggettate ad ammortamento, perché tendono a non perdere valore nel corso del tempo.

Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o successione o, in mancanza, per gli immobili sulla base del valore catastale e per gli altri beni sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Il bene:

se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto come Provento al momento del ricevimento;

se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di

Inserimento di elenco ai tre metodi

i) «patrimonializzazione» degli acquisti. In questo caso, il costo di acquisto dei libri deve essere iscritto tra le immobilizzazioni.

Ogni informazione riguardante l'ammortamento annuale dei volumi e la loro gestione come cespiti, la registrazione delle perdite di valore subite dai volumi o il loro deterioramento, la valutazione del valore iniziale dei volumi costituenti la dotazione della biblioteca, ~~tenuto conto del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale~~, deve essere riportata in Nota integrativa.

ii) iscrizione nell'attivo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2426 n. 12 codice civile, ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;

iii) iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi. Adottando questo approccio; ~~ovviamente~~; viene meno qualunque rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, ~~ma~~ vengono **esclusi gli adempimenti superati tutti i problemi** legati al tale processo di «patrimonializzazione» **quali**: valutazione della consistenza iniziale, ~~registrazione~~ **valutazione e rilevazione** di eventuali perdite di valore, ammortamento annuale. In ogni caso, l'adozione di un approccio in luogo dell'altro deve essere debitamente evidenziato e giustificato nella Nota Integrativa.

Le immobilizzazioni materiali qualificate come ^abeni di valore culturale, storico, artistico, museale^o non vengono assoggettate ad ammortamento, perché tendono a non perdere valore nel corso del tempo. Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o, in mancanza, per gli immobili sulla base del valore catastale e per gli altri beni sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore, **qualora interno senza oneri a carico dell'ateneo**. Il bene: se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto come Provento al momento del ricevimento; se soggetto ad ammortamento, deve essere

<p>Provento da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni.</p> <p>c. Immobilizzazioni finanziarie. Nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa</p>	<p>iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di Provento da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni.</p> <p>Le operazioni di leasing finanziario a seguito delle quali le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 196/2009, acquisiscono la disponibilità di immobilizzazioni materiali e immateriali, in applicazione del principio della ^aPrevalenza della sostanza sulla forma^o di cui all'articolo 2, sono rilevate contabilmente secondo il metodo finanziario iscrivendo, alla data in cui l'ateneo acquisisce la disponibilità del bene e/o si realizza l'incremento di valore di una immobilizzazione esistente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra le attività dello stato patrimoniale, nella voce delle immobilizzazioni della categoria omogenea a cui si riferisce, allo stesso modo in cui fosse stato acquisito in proprietà, il valore per l'ammontare al netto degli oneri finanziari riferibili al contratto di leasing; - tra le passività, fra i debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, per l'importo del debito, il valore determinato in misura pari alla somma dei pagamenti dovuti per i canoni attualizzati secondo il tasso di interesse implicito, oppure in alternativa, se non determinabile, al tasso di finanziamento marginale. <p>Nel conto economico, sono rilevate le quote di ammortamento calcolate sul valore del bene iscritto fra le immobilizzazioni e gli interessi passivi, ricompresi nei canoni di leasing e previsti contrattualmente, tra gli oneri finanziari in ragione della competenza economica.</p> <p>Per le università non considerate amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 196/2009, il ricorso a tale modalità di rilevazione contabile delle operazioni di leasing finanziario è facoltativo.</p> <p>I contratti di leasing operativo sono rilevati contabilmente secondo il metodo patrimoniale, che prevede l'iscrizione dei canoni relativi ai beni locati, secondo il principio di competenza economica, nel conto economico e nello stato patrimoniale (secondo lo schema allegato 1), rispettivamente tra i costi della gestione corrente, godimento beni di terzi (voce IX-11) tra le passività (voce D-9), del debito nei confronti del</p>
---	--

categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole. **Nella valutazione** si considera il costo sostenuto per l'acquisizione **della partecipazione** comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati, in presenza di perdite durevoli di valore, sono valutate in base all'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dei medesimi.

d. Rimanenze

La valutazione delle rimanenze, se rilevante **nel contesto specifico dell'ateneo**, avviene al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Il costo dei beni fungibili va calcolato con il metodo della media ponderata. Tra le rimanenze si includono i beni che concorrono all'attività tipica dell'ateneo e quelli destinati alla cessione o vendita. **Ad esempio: i beni destinati ad attività didattica, di ricerca, o di supporto ad esse; i beni destinati alla vendita all'interno dell'attività commerciale eventualmente svolta dall'università; i beni dell'attività di assistenza sanitaria.**

e. Crediti

I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari. Nel caso di contributi, essi potranno essere considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte **dell'ente finanziatore** in merito all'assegnazione definitiva a favore dell'ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale.

Appare particolarmente rilevante identificare, per ciascun credito l'origine, la natura del debitore, la data di presumibile realizzo. Nello specifico è opportuno indicare separatamente i crediti **già maturati verso studenti, i crediti verso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ed altri soggetti**. I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione.

fornitore (banca e/o società di leasing), nell'ammontare derivante da ciascuna fattura tempo per tempo pervenuta nel corso dell'esercizio

c. Immobilizzazioni finanziarie.

~~Nello specifico contesto degli atenei~~ **Rientrano** in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole **e le altre attività finanziarie immobilizzate**. **Per la valutazione delle partecipazioni nella valutazione** si considera il costo sostenuto per l'acquisizione ~~della partecipazione~~ comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati, in presenza di perdite durevoli di valore, sono valutate in base all'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dei medesimi. **Alle immobilizzazioni rappresentate da titoli non si applica il criterio del costo ammortizzato di cui al punto 1) dell'art. 2426 del Codice Civile.**

d. Rimanenze

La valutazione delle rimanenze, se rilevante ~~nel contesto specifico dell'ateneo~~ **o, in ogni caso se richiesta da specifiche disposizioni**, avviene al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Il costo dei beni fungibili va calcolato con il metodo della media ponderata.

Tra le rimanenze si includono i beni che concorrono all'attività tipica dell'ateneo e quelli destinati alla cessione o vendita. ~~Ad esempio: i beni destinati ad attività didattica, di ricerca, o di supporto ad esse; i beni destinati alla vendita all'interno dell'attività commerciale eventualmente svolta dall'università; i beni dell'attività di assistenza sanitaria.~~

e. Crediti

I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari. Nel caso di contributi, essi potranno essere considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte del **soggetto concedente l'ente finanziatore** in merito all'assegnazione definitiva a favore dell'ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento

In particolare modo, si deve porre attenzione a:

contributi da Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o altri contributi a fondo perduto assegnati da enti pubblici e privati: vanno registrati come crediti esclusivamente a fronte di atto o provvedimento ufficiale;

crediti verso studenti per tasse e contributi: per crediti verso studenti per corsi di studio **si intendono** i pagamenti dovuti **da parte** degli studenti per le tasse universitarie.

Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve, altresì, essere sufficiente per coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle temute o latenti.

f. Disponibilità liquide

Per disponibilità liquide si fa riferimento ai depositi bancari anche nel sistema di Tesoreria Unica, ai depositi postali, agli assegni, al denaro e ai valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale.

Le poste in valuta sono valutate al tasso di cambio **di fine** esercizio.

g. Ratei e Risconti

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti rispettivamente i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti trovano applicazione negli atenei, tra l'altro, nella valutazione per competenza dei proventi su commessa, per la gestione dei contributi in conto capitale, nell'imputazione della quota di competenza della contribuzione studentesca, nella gestione dei proventi per il finanziamento di borse e i contratti pluriennali (ad esempio, borse di dottorato, assegni di

ufficiale.

~~Appare particolarmente rilevante identificare, Per ciascun credito deve essere identificata l'origine, la natura del debitore, la data di presumibile realizzo. Nello specifico è opportuno indicare separatamente i crediti già maturati vantati verso i soggetti identificati nelle relative voci dell'attivo dello schema di Stato Patrimoniale studenti, i crediti verso il Ministero dell'università e della ricerca ed altri soggetti. I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione. Ai crediti non si applica il criterio del costo ammortizzato di cui al punto 8) dell'art. 2426 del Codice Civile.~~

In particolare modo, Nell'iscrizione in bilancio dei crediti si deve porre particolare attenzione a:

- contributi da Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o altri contributi a fondo perduto assegnati da enti pubblici e privati: **essi** vanno registrati come crediti esclusivamente a fronte di atto o provvedimento ufficiale;

- crediti verso studenti per tasse e contributi: **i per** crediti verso studenti per corsi di studio **si intendono corrispondono** ai pagamenti dovuti **da parte** dagli studenti per le tasse universitarie.

Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite **presunte** per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve, altresì, essere sufficiente per coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle temute o latenti **in ragione di eventi intervenuti e/o di andamento statistico della voce.**

f. Disponibilità liquide.

Per disponibilità liquide si fa riferimento ai depositi bancari anche nel sistema di Tesoreria Unica, ai depositi postali, agli assegni, al denaro e ai valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale. Le poste in valuta sono valutate al tasso di cambio **di fine della data di chiusura dell'** esercizio.

g. Ratei e Risconti

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma **in parte** di competenza di

ricerca, ecc).

I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.

Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche in corso finanziate o co-finanziate da soggetti terzi. Tali progetti, commesse o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.

Per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata; per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata ovvero, in relazione a condizioni contrattuali e/o di finanziamento riconducibili allo stato avanzamento lavori, in base al criterio della percentuale di completamento. Nella Nota Integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato.

I proventi relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate/cofinanziate sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale nell'apposita area specifica dell'attivo, nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo, da iscrivere a Stato Patrimoniale, nell'apposita area specifica del passivo.

h. Il Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto degli atenei si articola in:

fondo di dotazione: vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie;

patrimonio vincolato: composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte operate da terzi donatori;

patrimonio non vincolato: riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati, e pertanto si compone: dei risultati gestionali relativi all'esercizio e degli esercizi precedenti, nonché delle riserve statutarie.

esercizi successivi.

Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti rispettivamente i costi di competenza in parte dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Eliminata la restante parte dell' articolo in rosso.

i. Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o rischi aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

I fondi non possono essere utilizzati per rettificare i valori dell'attivo oppure per attuare politiche di bilancio tramite la costituzione di fondi rischi ed oneri privi di giustificazione economica.

Non sono dettati criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri. Nella valutazione degli stessi occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza economica e della prudenza.

2. Le voci di Conto Economico ed i relativi principi di valutazione sono:

a. Proventi per la didattica

I proventi per la didattica si iscrivono a Conto Economico in base al principio di competenza economica, riscontando la quota non di competenza.

b. Contributi

I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale.

Per contributi in conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell'ateneo o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli investimenti.

I contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere iscritti come voci di proventi nel Conto Economico.

Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l'acquisizione di beni durevoli; per cui l'ateneo non ha facoltà di distogliere tali contributi dall'uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati.

h. Il Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto degli atenei si articola in:

- fondo di dotazione: costituito dal differenziale contabile derivante dall'impianto della contabilità economica patrimoniale, oltre che da altre componenti derivanti da eventuali indicazioni statutarie;

- patrimonio vincolato: composto da contributi in conto capitale vincolati per scelte operate da terzi erogatori, fondi e riserve vincolate a seguito di decisioni degli organi delle università o per eventuali vincoli stabiliti dallo statuto;

- patrimonio non vincolato: costituito dalle riserve statutarie, dal risultato dell'esercizio e dai risultati degli esercizi precedenti non sottoposti a vincoli di destinazione e non ricompresi nelle riserve e nelle poste del patrimonio vincolato derivanti dai risultati gestionali realizzati, e pertanto si compone: dei risultati gestionali relativi all'esercizio e degli esercizi precedenti, nonché delle riserve statutarie.

Per la contabilizzazione dei contributi **in conto capitale** gli atenei, iscrivono i contributi in conto capitale nel Conto Economico, in base alla vita utile del cespite, imputando **fra i ricavi il contributo e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente ammortizzano il cespite capitalizzato per il suo intero valore.**

c. Le operazioni e partite in moneta estera

I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è avvenuta (ordine/entrata merce). Eventuali utili e perdite su cambi che dovessero manifestarsi al momento del pagamento vanno iscritte nelle apposite voci di Conto Economico nella sezione dei Proventi e degli Oneri Finanziari (Perdite su cambi o Utili su cambi), non vanno pertanto in rettifica degli importi originari e nel caso delle immobilizzazioni non vanno considerati quali oneri accessori all'acquisizione del bene.

Al termine di ogni esercizio, nel rispetto del principio della competenza economica, è necessario valutare e iscrivere a Conto Economico eventuali perdite/utigli su cambi di tutte le operazioni in valuta estera aperte; l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non utilizzabile fino all'effettivo realizzo.

i. Fondi per rischi ed oneri

~~I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o rischi aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.~~

I fondi **per rischi ed oneri, eventualmente costituiti**, non possono essere utilizzati per rettificare i valori dell'ativo oppure per attuare politiche di bilancio tramite la ~~costituzione di fondi~~ **copertura di rischi ed oneri** privi di giustificazione economica.

~~Non sono dettati criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri. Nella valutazione degli stessi occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza economica e della prudenza.~~

l. Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale. Ai debiti **non si applica il criterio del costo ammortizzato di cui al punto 8) dell' art. 2426 del Codice Civile**

~~2. Le voci di Conto Economico ed i relativi principi di valutazione sono~~ **Per quanto riguarda alcune poste di bilancio proprie delle università relative al Conto Economico si applicano le seguenti previsioni:**

a. Proventi per la didattica

I proventi **derivanti dalle tasse e contributi degli studenti, ed in generale dalle prestazioni e servizi delle attività per la didattiche** si iscrivono a Conto Economico in base al principio di competenza economica, riscontando la quota non di competenza **ove anticipati o inserendo il rateo attivo ove posticipati.**

b. Contributi

I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale.

Per contributi in conto esercizio si intendono le ~~somme disposte da~~ **erogazioni di terzi** per sostenere il funzionamento dell'ateneo o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli investimenti **che comporterebbero la realizzazione delle immobilizzazioni**

immateriale e materiale.

I contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere iscritti come voci di proventi nel Conto Economico.

Per contributi in conto capitale o in conto impianti si intendono le somme erogate a fondo perduto da terzi dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l'acquisizione di beni durevoli; per cui l'ateneo non ha facoltà di distogliere tali contributi dall'uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati. Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale e in conto impianti gli atenei, iscrivono i suddetti contributi in conto capitale nel Conto Economico, ne riscontano il valore per la parte non di competenza, tramite rilevazione dei risconti passivi e, in correlazione alle quote di ammortamento annuali fino all'esaurimento del procedimento di ammortamento legato base alla vita utile del cespite, ne imputano la quota di ricavo di competenza fra i ricavi il contributo e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente ammortizzano il cespite capitalizzato per il suo intero valore.

c. Le operazioni e partite in moneta estera

I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è avvenuta (ordine/entrata merce fruizione del servizio / consegna del bene). Eventuali utili e perdite su cambi che dovessero manifestarsi al momento del pagamento vanno iscritti nelle apposite voci di Conto Economico nella sezione dei Proventi e degli Oneri Finanziari (Perdite su cambi o Utili su cambi), non vanno pertanto in rettifica degli importi originari e nel caso delle immobilizzazioni non vanno considerati quali oneri accessori all'acquisizione del bene.

Al termine di ogni esercizio, nel rispetto del principio della competenza economica, è necessario valutare e iscrivere a Conto Economico eventuali perdite/utili su cambi di tutte le operazioni in valuta estera aperte; l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non utilizzabile fino all'effettivo realizzo.

	<p>d. I proventi derivanti e relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi, devono essere rilevati in base alla competenza economica. Tali progetti, commesse o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.</p> <p>Per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata; per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata ovvero, in relazione a</p> <p>condizioni contrattuali e/o di finanziamento riconducibili allo stato avanzamento lavori, in base al criterio della percentuale di completamento. Nella Nota Integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato.</p> <p>I proventi relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate/cofinanziate sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il corrispondente rateo attivo nell'apposita area dell'attivo dello Stato Patrimoniale; nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi, tramite iscrizione di un risconto passivo, da iscrivere nell'apposita area del passivo dello Stato Patrimoniale.</p>
<p>Art. 5 Criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale</p> <p>1. Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale gli atenei, tenendo conto delle proprie specificità, si attengono ai seguenti criteri:</p> <p>a) Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: sono iscritti al costo di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale, determinando il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenuto conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in ateneo e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.</p> <p>Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono</p>	<p>Art. 5 Criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale</p> <p>1. nessuna variazione.</p>

stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi tra i risconti passivi, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui;

b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine;

c) Beni mobili e patrimonio librario: è necessario procedere ad una ricognizione inventariale di ateneo. Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in ateneo e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi tra i risconti passivi, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati;

d) Contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce «Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti» di Stato Patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite);

e) Immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art. 2426, comma 4 del codice civile;

f) Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari e postali dell'ateneo, nonché assegni, denaro e valori bollati;

g) Residui attivi e passivi: preliminarmente è la verifica della loro effettiva

sussistenza. I residui riconducibili, secondo i principi della contabilità economico patrimoniale, a crediti e debiti, a fondi per rischi ed oneri o altri fondi vanno classificati nelle relative poste, altrimenti vanno classificati negli «altri fondi per oneri» del passivo di Stato Patrimoniale o nelle diverse riserve di patrimonio netto.

Nel tempo poi tali voci verranno utilizzate a copertura dei relativi costi. I residui derivanti da ordini per cui a chiusura dell'esercizio non vi è stato l'arrivo del bene, ovvero l'effettuazione della prestazione, sono ricondotti ai conti d'ordine;

h) Crediti e debiti tributari: nelle voci di credito e debito è necessario inserire anche eventuali crediti e debiti

tributari emersi dal modello della dichiarazione dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale;

i) Mutui: devono essere imputati alle voci di debito a medio lungo-termine, tenendo traccia degli importi in scadenza entro i dodici mesi, entro i tre anni, entro i cinque anni ed oltre i cinque anni;

j) Avanzo di amministrazione: è imputato, per la parte vincolata, tenendo conto dei residui riconducibili ai conti d'ordine di cui alla lettera g), nonché di quanto previsto per i progetti finanziati di cui alla lettera k), tra le diverse poste del patrimonio vincolato, mentre per la parte disponibile è imputato alla voce di patrimonio non vincolato denominata «Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti»;

k) Progetti finanziati: occorre determinare il loro stato avanzamento al 31/12 dell'ultimo esercizio in contabilità finanziaria. A tal fine, è necessario confrontare i ricavi registrati fino a quel momento a partire dall'avvio del progetto con i costi, nel caso in cui i ricavi siano maggiori dei costi si procede alla valorizzazione del risconto passivo, altrimenti nel caso in cui i ricavi siano minori dei costi si procede alla valorizzazione del rateo attivo. Nel caso di passaggio dalla contabilità finanziaria per cassa alla contabilità economico patrimoniale è possibile sostituire i dati di costo e ricavo con i dati di pagato e incassato;

l) Fondo di dotazione dell'ente: l'eventuale differenza che dovesse emergere tra attivo e passivo e le poste di patrimonio vincolato e patrimonio non vincolato va imputata alla voce «Fondo di dotazione dell'ente».

2. La redazione del primo Stato Patrimoniale deve essere accompagnata da una specifica Nota Integrativa che illustra dettagliatamente le modalità di contabilizzazione delle singole poste attive e passive.

2. nessuna variazione.



	<p>Inserito il comma 3.</p> <p>3. In sede di predisposizione del primo bilancio unico d@teneo di esercizio sono predisposte tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo principi contabili pregressi e i saldi di bilancio in applicazione dei nuovi principi contabili, che salvaguardino la possibilità di comparare i dati con quelli degli esercizi precedenti. Ad integrazione di tali prospetti, nella Nota Integrativa sono riportati commenti illustrativi delle principali rettifiche apportate alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.</p>
--	---

<p>D.M. 10 dicembre 2015, n. 925 vigente</p>	<p>D.M. 10 dicembre 2015, n. 925 riformulazioni/nuovi inserimenti</p>
	<p>TITOLO III Bilancio preventivo unico di ateneo</p>
<p>Art. 1</p> <p>1. Ai fini della predisposizione del bilancio unico d@teneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d@teneo di previsione triennale, di cui all@articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell@articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano, a decorrere dall@esercizio 2016, gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.</p> <p>2. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti, di cui al comma 1, prevedono voci obbligatorie che possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificità del singolo ateneo.</p> <p>3. Lo schema di budget economico è conforme allo schema di conto economico di cui all@legato 1 al decreto del Ministro dell@istruzione, dell@università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell@economia e delle finanze, del 14 gennaio 2014, n. 19, con l@inserimento, in aggiunta, della voce "Utilizzo di riserve</p>	<p><i>Art. 5-bis. Schemi del bilancio preventivo unico di esercizio e triennale</i></p> <p>1. nessuna variazione.</p> <p>2. nessuna variazione.</p>

di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale" per rendere evidente, ai fini del conseguimento di un risultato economico in pareggio, l'utilizzo di riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione, in conformità al principio contabile "Equilibrio del bilancio" di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto 14 gennaio 2014, n. 19.

In via transitoria e nei limiti dell'assorbimento delle relative risorse, è inserita, inoltre, la voce V.1 "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria", al fine di dare evidenza della utilizzazione di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, in particolare dalla riclassificazione dei residui passivi e dell'avanzo di amministrazione, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. g) e j), del decreto 14 gennaio 2014, n. 19.

4. Per le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio è integrato da un prospetto allegato contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, secondo i principi e i criteri di classificazione di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 16 gennaio 2014, n. 21.

5. Il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e il bilancio unico di ateneo di previsione triennale di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sono integrati da una Nota illustrativa che, per le finalità di trasparenza e nel rispetto dei principi contabili e postulati di bilancio, di cui all'articolo 2 del decreto 14 gennaio 2014, n. 19, reca informazioni sulle previsioni dei proventi, con particolare riferimento ai proventi per la didattica e ai contributi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, degli oneri e sulle principali finalità e caratteristiche degli investimenti programmati nonché delle relative fonti di copertura. I contenuti minimi della Nota illustrativa, sentita la CRUI, sono oggetto di specifica trattazione nel Manuale tecnico-operativo, di cui all'articolo 8 del decreto 14 gennaio 2014, n. 19.

6. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti sono aggiornati con decreto del Ministro

3. Lo schema di budget economico è conforme allo schema di Conto Economico di cui all'allegato 1 al presente decreto, con l'inserimento, in aggiunta, della voce ^aUtilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale^o per rendere evidente, ai fini del conseguimento di un risultato economico almeno in pareggio, l'utilizzo di riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione, in conformità al principio contabile ^aEquilibrio del bilancio^o di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.

4. In via transitoria e nei limiti dell'assorbimento delle relative risorse, è inserita, inoltre, la voce V.1 ^aUtilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria^o, al fine di dare evidenza della utilizzazione di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, in particolare dalla riclassificazione dei residui passivi e dell'avanzo di amministrazione, ~~in conformità all'art. 5, comma 1, lett. g) e j), del decreto 14 gennaio 2014, n. 19.~~ in conformità alle regole stabilite per l'impianto dello Stato Patrimoniale iniziale.

4.5 Per le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio è integrato da un prospetto allegato contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, secondo i principi e i criteri di classificazione di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 16 gennaio 2014, n. 21.

5.6 Il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e il bilancio unico di ateneo di previsione triennale di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del

<p>dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91</p>	<p>decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sono integrati da una Nota illustrativa che, per le finalità di trasparenza e nel rispetto dei principi contabili e postulati di bilancio, di cui all'art. 2 del presente decreto, reca informazioni sulle previsioni dei proventi, con particolare riferimento ai proventi per la didattica e ai contributi del Ministero dell'università e della ricerca, degli oneri e sulle principali finalità e caratteristiche degli investimenti programmati nonché delle relative fonti di copertura. Lo schema e i contenuti minimi della Nota illustrativa, sentita la CRUI, sono oggetto di specifica indicazione e trattazione nel Manuale tecnico operativo, di cui all'art. 7 del presente decreto.</p> <p>6. 7 Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti sono aggiornati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.</p>
--	---

<p>D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 e s.m.i vigente</p>	<p>D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 e s.m.i riformulazioni/nuovi inserimenti</p>
	<p>TITOLO IV Disposizioni in materia di consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici</p>
<p>Art. 6 Piano dei conti (abrogato)</p>	<p><i>Art. 6 nessuna variazione - abrogato</i></p>
<p>Art. 7 Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria</p> <p>1. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, in termini di cassa, secondo gli schemi di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto, tenendo conto delle regole tassonomiche previste dal Manuale tecnico operativo di cui al successivo art. 8.</p>	<p><i>Art. 7 6 Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria</i></p> <p>1. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, in termini di cassa, secondo gli schemi di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto, tenendo conto delle regole tassonomiche previste dal Manuale tecnico operativo di cui al successivo art. 8-7.</p>

<p>2. Il rendiconto unico d@teneo in contabilità finanziaria, di cui al comma 1, è coerente nelle risultanze con il Rendiconto Finanziario di cui all@rt. 3, comma 1.</p> <p>3. Con le modalità definite dall@rt. 14, comma 8, legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e successive modifiche e integrazioni, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto dallo schema di cui all@llegato 2. Tale aggiornamento tiene conto della specificità del settore universitario e del regime contabile vigente per il comparto. A decorrere dall@deguamento SIOPE cessa l@obbligo di redigere il rendiconto unico d@teneo in contabilità finanziaria con le modalità di cui al comma 1. Le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell@rt. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio unico d@teneo di esercizio il rendiconto unico d@teneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.</p>	<p>2. nessuna variazione.</p> <p>3. nessuna variazione.</p>
	<p>TITOLO V Disposizioni finali</p>
<p>Art. 8 Manuale tecnico-operativo</p> <p>1. Il Ministero dell@struzione, dell@università e della ricerca, avvalendosi della Commissione di cui all@rt. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 predispone, entro centoventi giorni dall@ntrata in vigore del presente decreto, e aggiorna periodicamente, un manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali.</p>	<p>Art. 8-7. Manuale tecnico-operativo</p> <p>1. Il Ministero dell@struzione, dell@università e della ricerca, avvalendosi della Commissione di cui all@rt. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, predispone, entro centoventi giorni dall@ntrata in vigore del presente decreto, e aggiorna periodicamente un manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali delle università.</p> <p>2. Il manuale tecnico operativo ha inoltre la funzione e l'obiettivo di indicare prassi interpretative e applicative per la redazione del bilancio preventivo unico d'ateneo e del bilancio unico d'ateneo di esercizio da parte delle università, in conformità ai principi generali e ai criteri di valutazione fissati dal presente decreto ed in riferimento alle altre fonti normative che regolano la</p>

<p>Art. 9 Norme transitorie e finali</p> <p>1. In sede di predisposizione del primo bilancio unico d@teneo di esercizio sono predisposte tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo principi contabili pregressi e i saldi di bilancio in applicazione dei nuovi principi contabili, che salvaguardino la possibilità di comparare i dati con quelli degli esercizi precedenti. Ad integrazione di tali prospetti, nella Nota Integrativa sono riportati adeguati commenti circa le principali rettifiche apportate alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.</p> <p>2. Tutte le variazioni dei saldi patrimoniali, in precedenza rilevati con i principi contabili pregressi, derivanti dalla prima applicazione dei nuovi principi contabili delle università, devono essere imputate a rettifica del saldo iniziale degli utili non distribuiti e/o di altre riserve di patrimonio netto. Specifica riserva di patrimonio netto può essere costituita in tale senso. Nella Nota integrativa sono illustrate analiticamente le singole voci che determinano la rettifica del saldo iniziale degli utili non distribuiti e/o di altre riserve di patrimonio netto.</p>	<p>materia.</p> <p><i>Art. 9 8. Norme transitorie di coordinamento e finali</i></p> <p>1. In sede di predisposizione del primo bilancio unico d@teneo di esercizio sono predisposte tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo principi contabili pregressi e i saldi di bilancio in applicazione dei nuovi principi contabili, che salvaguardino la possibilità di comparare i dati con quelli degli esercizi precedenti. Ad integrazione di tali prospetti, nella Nota Integrativa sono riportati adeguati commenti circa le principali rettifiche apportate alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.</p> <p>Negli schemi di bilancio di cui all'allegato 1 al presente decreto, nel prospetto di Stato patrimoniale, è stata eliminata la voce per l'indicazione dei conti d'ordine. I valori attinenti a impegni, garanzie, beni di terzi o beni presso terzi trovano rappresentazione nella Nota Integrativa a partire dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'articolo 6 è stato mantenuto il riferimento ai conti d'ordine trattandosi del richiamo integrale dei criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale per l'introduzione della contabilità economico patrimoniale per le università.</p> <p>2. Tutte le variazioni dei saldi patrimoniali, in precedenza rilevati con i principi contabili pregressi, derivanti dalla prima applicazione dei nuovi principi contabili delle università, devono essere imputate a rettifica del saldo iniziale degli utili non distribuiti destinati e/o di altre riserve di patrimonio netto. Specifica riserva di patrimonio netto può essere costituita in tale senso. Nella Nota integrativa sono illustrate analiticamente le singole voci che determinano la rettifica del saldo iniziale degli utili non distribuiti e/o di altre riserve di patrimonio netto.</p>
--	---